

**Contratto infragruppo di collaborazione e condivisione di servizi generali  
della SBU Distribuzione**

**Accordo di Contitolarità nel Trattamento dei Dati personali  
(art. 26 del Regolamento EU 2016/679)**

Tra

**Romeo Gas S.p.A.**, con sede in Pieve di Soligo, via Verizzo, 1030, (TV), CF/P.IVA 12060630964, in persona dell'Amministratore Delegato, [omissis] (di seguito la "Società" o anche il "Titolare del Trattamento")

e

**AP Reti Gas S.p.A.**, con sede in Pieve di Soligo, via Verizzo, 1030, (TV), CF/P.IVA 04802420267,

**AP Reti Gas Rovigo S.R.L.**, con sede in Rovigo, viale del Lavoro, 24, (RO), CF/P.IVA 01304860297,

**AP Reti Gas Vicenza S.p.A.**, con sede in Pieve di Soligo, via Verizzo, 1030, (TV), CF/P.IVA 02681000242,

**Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.p.A.**, con sede in Pieve di Soligo, via Verizzo, 1030, (TV), CF/P.IVA 01733220022,

**AP Reti Gas Nord Est S.R.L.**, con sede in Padova, via Jacopo Corrado, 1, (PD), CF/P.IVA 05252950281,

**Serenissima Gas S.p.A.**, con sede in Pieve di Soligo, via Verizzo, 1030, (TV), CF/P.IVA 00795040153,

rappresentate, per il presente atto, congiuntamente [omissis], in qualità di Soggetto Delegato per tutte le società della SBU Distribuzione (di seguito i "Fornitori" o anche i "Contitolari del Trattamento");

indicati congiuntamente come le Parti o i Contitolari e ciascuna separatamente come la Parte.

**Premesso che:**

- tra Romeo Gas S.p.A. ed i Fornitori, è stato sottoscritto il "*Contratto infragruppo di collaborazione e condivisione di servizi generali della SBU Distribuzione*" (nel prosieguo il "Contratto");
- in adempimento di quest'ultimo, ciascuna Parte si impegna a fornire, in favore delle altre, le prestazioni indicate nel Contratto, nonché tutte quelle attività accessorie e/o secondarie, necessarie all'efficace esecuzione della prestazione principale;

- l'espletamento delle prestazioni comporta (e comporterà) il Trattamento di Dati personali, come definiti all'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo il "Regolamento");
- in particolare, si porrà l'esigenza di trattare Dati personali di diversa natura, essenzialmente anagrafici (nome, cognome, codice fiscale ed eventualmente indirizzo di residenza) e di recapito (indirizzo e-mail, numero di telefono), di Clienti finali, Dipendenti, Consulenti, Collaboratori e Fornitori della Società, nonché dati bancari (es. coordinate IBAN) di taluni dei medesimi soggetti, essenzialmente nell'iniziale titolarità della Società. In taluni casi, tuttavia, potrebbero venire in considerazione Dati personali nella titolarità di uno o più Fornitori (es. quelli dei Dipendenti chiamati a prestare la propria opera per la prestazione dei servizi). Per l'individuazione dei Dati personali oggetto di contitolarità si rimanda all'Allegato 1;
- nell'ambito della gestione di talune prestazioni (es. gestione pratiche per bonus gas o conduzione del servizio di gestione appalti), il Trattamento concernerà necessariamente anche "Dati Particolari" e Dati relativi a condanne penali e reati di cui agli art. 9 e 10 del Regolamento (es. situazioni di disagio economico/sociali legittimanti l'accesso al bonus o la qualifica e/o la verifica dei potenziali appaltatori);
- le Parti hanno adottato la medesima Privacy Policy e la relativa struttura gestionale. Allo stato hanno inoltre nominato il medesimo Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, o DPO);
- le Parti hanno altresì impiegato le medesime Policy di dettaglio (Gestione delle richieste degli Interessati riferite all'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679; Privacy by Design; Data Breach; Data Protection Impact Assesment; Data Retention);
- sulla base di detta situazione, le Parti hanno ritenuto che, con riguardo agli aspetti propri del Trattamento dei Dati personali, necessari alla prestazione / fruizione dei servizi oggetto del Contratto, la soluzione ottimale sia nel senso della condivisione della titolarità;
- ai sensi della regolazione (art. 26 del Regolamento), i Contitolari del Trattamento determinano congiuntamente le finalità e le modalità del Trattamento. Il menzionato articolo stabilisce che i Contitolari devono determinare, con uno specifico accordo, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa, con particolare riferimento all'esercizio dei

diritti dell'Interessato e ai rispettivi ruoli nella comunicazione delle Informative (rif. art. 13 e 14 del Regolamento);

- i Fornitori, quali parti del cd "Contratto di SBU Distribuzione" del Gruppo Ascopiave sono già legati da un analogo accordo di contitolarità;
- con il presente atto (di seguito l'"Accordo") la Società, Titolare del Trattamento, intende pertanto instaurare con i Fornitori un rapporto di Contitolarità;
- nell'ambito delle rispettive responsabilità, come determinate dal presente Accordo, tutti i Contitolari dovranno adempiere ai propri obblighi in modo tale da trattare i Dati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Privacy.

Tutto ciò Premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti, come sopra rappresentate, concordano e stipulano quanto segue.

## **1. OGGETTO**

Con il presente Accordo, le Parti determinano le rispettive responsabilità in ordine all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento (EU) 2016/679, nonché dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al Trattamento dei Dati Personali. Le Parti stabiliscono, altresì, i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli Interessati, oltre ai rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'Informativa.

La contitolarità è riferita al Trattamento dei Dati personali, come definiti all'art. 4.2 del Regolamento ed ha ad oggetto il Trattamento di tutti i Dati personali necessari alla corretta prestazione dei Servizi di cui al Contratto, contenuti sia su supporti cartacei che informatizzati, acquisiti o che si acquisiranno.

I Dati personali oggetto del rapporto di contitolarità, in quanto funzionali all'esecuzione e/o alla fruizione delle prestazioni previste nel Contratto, sono indicati nell'allegato 1 al presente documento. Gli stessi, inoltre, sono precisati nei Registri dei Trattamenti di ciascuna Parte.

## **2. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI CONTITOLARI - REFERENTI**

I Contitolari condividono le decisioni relative alle modalità del Trattamento dei Dati e si obbligano, in solido, a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento e dalle disposizioni di legge vigenti e/o che abbiano a sopravvenire in materia di tutela dei Dati personali.

Con il presente Accordo i Contitolari convengono che i Dati personali verranno trattati esclusivamente per ottemperare agli obblighi contrattuali e precontrattuali, attraverso modalità conformi a quanto previsto dalla normativa.

Le Informative di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento saranno redatte e fornite dalle singole Società, dando atto agli Interessati della stipula del presente Accordo di Contitolarità del Trattamento.

I reclami e le richieste di esercizio dei diritti presentati dagli Interessati, saranno gestiti in conformità a quanto previsto dalla Privacy Policy “Gestione dei diritti degli Interessati” adottata dalla Società.

Ai sensi dell’art. 26, comma 3 del Regolamento, gli Interessati possono inoltrare le istanze di cui sopra ad uno qualsiasi dei Contitolari, ovvero congiuntamente a tutti. Nell’eventualità, i Contitolari saranno responsabili in solido per l’intero ammontare del danno, in ipotesi, patito dall’Interessato. Ciascun Contitolare, che abbia risarcito in toto l’Interessato, potrà rivalersi sull’altro/altri, esercitando l’azione di regresso nei limiti della quota parte imputabile a quest’ultimo/i. Ove la relativa quota di responsabilità non sia determinabile, la stessa si intenderà ripartita in proporzione. Quanto ivi previsto trova applicazione anche con riguardo ai danni subiti dall’Interessato per causa di forza maggiore (dato che il rischio relativo è assunto dai Contitolari).

Le Parti, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del Regolamento, si impegnano altresì a mettere a disposizione di ogni Interessato che ne faccia richiesta il contenuto essenziale del presente Accordo, salva la facoltà di ognuna di pubblicare il medesimo, per estratto, nel proprio sito internet.

*[Omissis]*

Trovano inoltre applicazione le Procedure e/o le Policy, adottate dalle Parti e pro tempore vigenti.

Le Parti avranno cura, infine, di provvedere, ciascuna per il proprio, ai conseguenti aggiornamenti del Registro dei Trattamenti.

### **3. SEGRETEZZA E CONFIDENZIALITÀ**

Ogni Contitolare si impegna a mantenere la segretezza dei Dati personali trattati e utilizzati in virtù ed esclusivamente per le finalità proprie del Contratto, nonché del presente rapporto di Contitolarità.

Salvo preventivo, ulteriore e specifico accordo scritto, da definirsi previo coinvolgimento del Responsabile per la Protezione dei Dati di cui al successivo art. 5, è vietato qualsiasi ulteriore Trattamento dei Dati, diverso da quello necessario agli adempimenti contrattuali e legali di cui all'art. 2.

Le Parti si impegnano reciprocamente a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale non già di dominio pubblico, utilizzando i Dati personali (e le informazioni in genere) solamente per gli scopi previsti dal Contratto, quindi per la prestazione e/o fruizione dei relativi servizi, oltre che dal presente Accordo.

#### **4. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI**

Ciascun Contitolare mette (e porrà) in atto tutte le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate a proteggere i Dati personali trattati, soprattutto con riguardo ai "Dati particolari" e/o "relativi a condanne penali e reati" di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento, ove avessero, in concreto, a venire in considerazione.

Ciascuna Parte darà pronto avviso rispetto ad ogni criticità o pericolo che avesse a riscontrare in merito al Trattamento ed all'integrità e riservatezza dei Dati personali.

*[Omissis]*

Le Parti assumono, inoltre i seguenti obblighi reciproci:

1. darsi pronto avviso rispetto ad ogni evento perturbante (c.d. Data Breach, es. perdita, furto, accesso illecito, divulgazione accidentale, ecc.) che abbia ad interessare, direttamente o indirettamente, i Dati di cui al presente Accordo.

*[Omissis]*

#### **5. Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO)**

Le Parti danno atto di aver provveduto alla nomina del medesimo Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD, o DPO), *[omissis]*, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail [privacy@ascopiave.it](mailto:privacy@ascopiave.it), *[omissis]*.

In caso di sostituzione e/o avvicendamento nell'incarico, riferibile ad una delle Parti, quest'ultima avrà l'onere di comunicare alle altre i nuovi riferimenti.

## **6. DURATA**

Il presente Accordo di contitolarità sarà efficace sino alla cessazione, per qualsiasi causa o ragione, del Contratto in essere tra la Società ed i Fornitori.

*[Omissis]*

## **7. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE**

*[Omissis]*

Allegato: *[omissis]*.